

originale 2

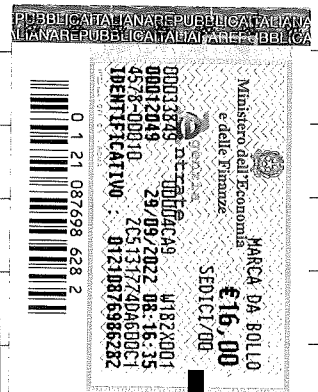
ASSOCIAZIONE "SCHOOL RAISING"

Sede in Cernusco sul Naviglio, Via Umberto Giordano, n. 20

Codice fiscale 91583430151

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

STRAORDINARIA ASSUNTE IN DATA 06/09/2022



Il giorno 6 del mese di Settembre dell'anno 2022, alle ore 18:00, in videoconferenza si è riunita l'assemblea generale straordinaria dei soci dell'associazione per deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Approvazione Nuovo Statuto

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Guglielmo Apolloni, il quale, dal momento che l'assemblea si svolge in videoconferenza, funge anche da segretario, con l'assenso dei presenti.

Il Presidente constata e fa constatare che la riunione è validamente costituita e atta a deliberare in quanto sono presenti n.° 6 associati, in persona, sul totale di n.° 6.

Si procede, pertanto, alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Dopo ampia discussione, Il Presidente invita gli associati alla

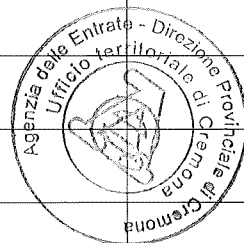
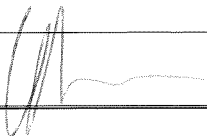
votazione. L'Assemblea, con voto unanime dei presenti, delibera:

1. di voler assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore con l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore (RUNTS), nella sezione di cui all'art. 46, comma 1 lett. g) del D. Lgs. n. 117/2017;
2. di approvare, a tal fine, il nuovo testo di statuto che recepisce, tra le altre, le disposizioni del Codice del Terzo Settore, da considerarsi interamente sostitutivo del precedente;
3. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, ivi compreso ogni occorrente potere per accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel richiamato RUNTS;
4. di autorizzare il Presidente ad adempiere ad ogni altra formalità necessaria ai fini di cui ai precedenti punti presso i competenti uffici ed enti.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente e segretario

Guglielmo Apolloni



REGISTRATO A CREMONA IL

14-10-20

AL N°

1729

SERIE

3

VERSATI €

242,40

DUECENTOQUARANTADUE/40

IDENTIFICATIVO TELEMATICO

TH222600 1729 000

L'IMPIEGATO PREPOSTO
Maria Pia Giustelli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

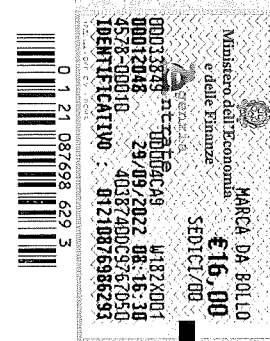
School Raising – Ente del Terzo Settore

Il seguente documento è stato scritto utilizzando il maschile plurale neutro per rendere più fluida la lettura. Ci teniamo però a sottolineare la volontà di tutti i soci di intenderlo come un linguaggio neutro sotto il profilo del genere.

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione denominata “**School Raising - Ente del Terzo Settore**” in breve – “**School Raising - ETS**”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Cernusco sul Naviglio (MI).
L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e viene attuata con delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
5. Ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L’Associazione, da quel momento, utilizzerà l’indicazione di “Ente del Terzo settore” o l’acronimo

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA



“ETS” anche negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Finalità ed attività

1. L'Associazione è senza scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti di associati e di terzi nel contesto scolastico e della cultura in genere. In particolare, intende rendere la scuola una piattaforma abilitante, il *partner* ideale insieme al quale formare gli adulti/e di domani, in grado di co-progettare soluzioni ai bisogni della società, grazie a uno scambio orizzontale tra insegnanti, studenti e studentesse, genitori, adulti/e e imprese.

2. Al fine di perseguire le finalità sopra delineate, l'Associazione intende operare attraverso le attività di interesse generale di cui all' art. 5, co. 1, del Codice del Terzo settore, alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di

persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3. Per l'attuazione delle finalità ed attività di cui ai precedenti commi,

l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- permettere a lavoratrici e lavoratori del terzo settore e autonomi, di comprendere le logiche del *crowdfunding* e dotarsi degli strumenti necessari alla sua progettazione (grazie al *format* laboratoriale "A scuola di *crowdfunding*");
- estendere anche nelle scuole, a studenti e docenti, le conoscenze finalizzate a progettare insieme campagne di *crowdfunding*;
- progettare servizi e soluzioni per rispondere a sfide sociali e ambientali del proprio territorio/comunità;
- promuovere momenti di scambio di buone pratiche nel campo dell'educazione e del *crowdfunding*, sia a livello locale che internazionale.
- fornire supporto, attraverso "sportello", a quelle realtà che vogliono preparare il proprio progetto scolastico per candidarlo a un bando o a *crowdfunding* svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statuari;
- implementare laboratori per differenti *target* e contesti, finalizzati a trovare percorsi per adolescenti a rischio dispersione scolastica;
- implementare e supportare campagne di *crowdfunding*, permettendo ad enti non profit, scuole, a privati, pubbliche istituzioni e altri soggetti di finanziare i propri progetti raccogliendo donazioni anche piccole dai privati e dalle imprese,

attraverso la piattaforma schoolraising.it (dal 2013 ad oggi sono stati finanziati 99 progetti);

- ogni altra attività necessaria all'attuazione delle attività di interesse generale di cui al precedente comma.

4. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

5. L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore, dei successivi decreti attuativi dello stesso ed ogni altra modalità di raccolta fondi consentita dalle disposizioni di legge.

Art. 3 – Associati e norme sull'ordinamento interno

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici, pubblici e/o privati i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo degli stessi.

3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

4. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli

associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 4 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di apposita domanda. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, con apposita delibera. Esso può delegare l'esame e l'accettazione della domanda ad uno, o a più consiglieri.

3. L'iscrizione nel libro degli associati avviene a seguito della deliberazione del Consiglio direttivo e previo versamento della quota associativa, e viene comunicata al nuovo associato entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Libro associati.

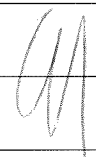
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data



della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. L'adesione all'Associazione si rinnova ogni anno con il versamento della quota associativa, fatto salvo il diritto di recesso dell'associato da esercitarsi ai sensi dell'articolo 24 cod.civ.

6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, anche in relazione al diritto di voto, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto per coloro che siano iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve

presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;

d) ogni altro diritto previsto nel presente statuto, dal regolamento o dalla legge.

2. Gli associati hanno il dovere di:

a) prendere visione, sottoscrivere e rispettare il Codice Etico;

b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il buon nome, anche nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

c) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 6 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso, che ogni associato può esercitare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, una volta che sia venuto a conoscenza del Consiglio Direttivo, fatto salvo che il socio non si sia obbligato specificamente al compimento di un'attività;

b) esclusione a seguito di:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

c) decadenza per mancato pagamento della quota associativa, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. A tal proposito, il Consiglio Direttivo comunica a tutti gli associati l'obbligo di versamento della quota sociale entro il 15 gennaio di ciascun anno, con l'avvertimento che il mancato pagamento entro la fine del mese successivo (febbraio) comporterà la cancellazione dal Libro degli associati. L'associato decaduto potrà, in ogni caso, presentare nuova domanda di ammissione ai sensi del precedente art. 4.

2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e previa procedura finalizzata a comprendere le motivazioni che hanno condotto l'associato a tenere il comportamento che ha portato alla citata esclusione.

3. Contro il provvedimento di esclusione l'associato può proporre appello all'Assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante un'apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria decide sull'istanza entro 60

(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. All'appellante deve

essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di

convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato

interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può

comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.

4. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, ed anche in caso di morte, la

perdita della qualità di associato non comporta la restituzione né

trasferimento della quota associativa o di altri contributi versati né alcun

diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità

dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività

tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,

neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati

o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare tutti volontari (occasionalmente e non)

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di

volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno

dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese

effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività

prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio

Direttivo.



5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo e l'organo di revisione, obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore oppure se ritenuto utile.

2. Ad eccezione di quelle di cui alla lett. c) del precedente comma, le cariche sono di norma gratuite. Il Consiglio può tuttavia prevedere, con propria delibera e fermo restando quanto previsto all'art. 8, co. 3 del Codice del Terzo Settore, la remunerazione di specifici incarichi e/o funzioni attribuite ai consiglieri, ove ciò si renda necessario per l'efficace svolgimento delle attività ed il perseguimento delle finalità dell'Associazione. Possono, in ogni caso, essere rimborsate eventuali spese sostenute e documentate per i doveri d'ufficio.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – Assemblea: modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti

gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta, firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui il Segretario ed il Presidente non si trovino nel medesimo luogo il verbale sarà redatto dal Segretario e sottoscritto da entrambi in un momento successivo.

7. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente, o da colui che ne fa le veci, ma le decisioni prese fino alla sospensione saranno ritenute valide.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 10 - Assemblea: competenze e quorum

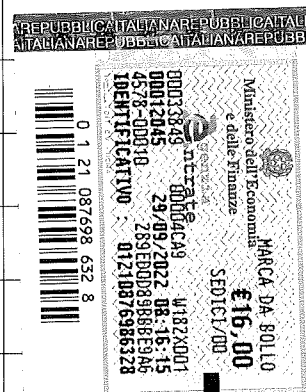
1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, approvare il rendiconto/bilancio, predisposto dal Consiglio

Direttivo;

- b) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione, nominati obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno;
- c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo e il bilancio di esercizio secondo quanto previsto all'art. 13 del Codice del Terzo settore;
- d) approvare il bilancio sociale, preparato dal Consiglio Direttivo al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) decidere sui ricorsi derivanti da provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione emanati dal Consiglio Direttivo;
- g) approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare in merito alla quota associativa;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale o su questioni ad essa assegnate dallo Statuto o dalle disposizioni di legge.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita a prescindere dal numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti



Handwritten signature or initials.

degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

3. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- b) deliberare in merito allo scioglimento.

4. Per le modifiche statutarie e per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In ogni caso, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

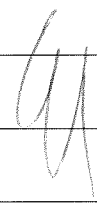
5. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 11 - Assemblea: regole di voto

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 1 (un) mese.
- 3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Sino a tale momento dovrà ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
- 4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese.

Art. 12 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il vice-Presidente. Individua, inoltre, il segretario ed il tesoriere, anche al di fuori dei membri del Consiglio.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.



Art. 13 - Consiglio Direttivo: convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, con qualsiasi mezzo che dia conto di avvenuta ricezione, e deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente se nominato; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività e il bilancio secondo quanto previsto all'art. 13 del Codice del Terzo settore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Presidente ed il vice-Presidente tra i componenti il Consiglio;

e) nominare il Segretario ed il Tesoriere, se ritenuto opportuno;

f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione e l'accesso agli stessi da parte degli associati;

m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni o necessario all'attuazione delle finalità



istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è, tuttavia, generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Segretario, se nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questa gestione delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 15 - Il Presidente e il vice-Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Egli è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

2. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione o dall'Assemblea.

3. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e al verificarsi delle ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 12 del presente Statuto.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei

riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli

entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio

Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-

Presidente, nominato dal Consiglio tra i membri dello stesso. In caso di

assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo

conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 16 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del

Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio

Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamento

contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli

obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli

interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.12, co. 3, del presente

Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle

cause previste dall'art. 6 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con la prima Assemblea ordinaria utile che provvede alla sostituzione. Il/i Consigliere/i così subentrato/i rimane/rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri il Consiglio, seppur cessato, resta in carica per lo svolgimento dell'attività essenziale alla corretta amministrazione dell'Associazione.

Art. 17 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore deve essere nominato dall'Assemblea l'Organo di controllo, monocratico o collegiale. Esso resta in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Se collegiale, è composto da tre membri e nomina al proprio interno un Presidente.

2. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

3. Nel caso uno o più membri, se collegiale, dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

4. I membri dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

5. I compiti dell'organo di controllo sono individuati nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

6. Nei casi previsti dall'art. 31, co.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione. Tale funzione può essere esercitata dall'organo di controllo ma in tal caso esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7. L'Assemblea può nominare, anche in assenza di un obbligo, gli organi di cui al presente articolo, ove lo ritenga opportuno.

Art. 18 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere libri sociali

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) se presenti, il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora sia stato nominati.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti dal Consiglio direttivo. Il libro di cui alla lett. e) è tenuto dall'organo al quale fa riferimento.



[Handwritten signature]

3. L'Organo di revisione, se presente, predispone le proprie relazioni e ne dà conto al Consiglio, anche per la tenuta delle stesse.

Art. 19 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 - Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
2. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.
3. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote associative ed altri contributi volontari associativi;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 21 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro la fine del mese di maggio successivo alla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS, approvato dall'assemblea, entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. Al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve depositare presso il RUNTS, entro i termini di cui al precedente comma, e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le Linee guida approvate con apposito decreto ministeriale.

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori, se ritenuto necessario, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del citato Codice.

Art. 23 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili ed ogni altra disposizione di legge tesa alla regolamentazione dell'ente e della sua qualifica.

Cernusco sul Naviglio, 6 Settembre 2022

